

Schema di regolamento recante disposizioni in materia di carta d'identità elettronica unificata alla tessera sanitaria, adottato ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e successive modificazioni.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, rubricato "Servizi ai cittadini", nell'introdurre modificazioni alla disciplina in materia di carta d'identità elettronica, di cui all'articolo 7-*vicies ter* del decreto-legge 31 gennaio 2005 n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005 n. 43, esprime la finalità di incentivare l'uso degli strumenti elettronici nell'ottica di aumentare l'efficienza nell'erogazione dei servizi ai cittadini e, nello specifico, di semplificare il procedimento di rilascio dei documenti obbligatori di identificazione.

In particolare, il comma 3 del citato articolo 10, come sostituito dall'art. 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, con il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, è disposto, anche progressivamente, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, l'ampliamento delle possibili utilizzazioni della carta d'identità elettronica, anche in relazione all'unificazione della stessa, sul medesimo supporto, con la tessera sanitaria, alle modifiche ai parametri di tali documenti rese necessarie a tale fine, nonché al rilascio gratuito del documento unificato.

Il presente schema di regolamento è, dunque, rivolto a dare attuazione alla disposizione normativa testé richiamata, finalizzata alla adozione di misure riguardanti l'unificazione, su unico supporto, della carta d'identità elettronica con la tessera sanitaria.

Alla luce del quadro normativo delineato, si è proceduto alla redazione di uno schema di decreto che, sotto il profilo strutturale, si compone di 8 articoli.

L'articolo 1, al comma 1, stabilisce che la carta d'identità elettronica e la tessera sanitaria sono contenute su di un unico supporto, denominato documento digitale unificato, come da rubrica dell'art. 1 del citato decreto legge n. 179/2012.

Il comma 2 dispone che la durata di validità del documento digitale unificato è quella prevista, per la carta di identità, nel regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, all'articolo 3, comma secondo, modificato dalla lett. b) del comma 5 dell'art. 10 cit.: tale disposizione prevede la durata di validità di dieci anni, ridotta a tre anni se la carta è relativa ai minori di età inferiore a tre anni, e a cinque se relativa a minori di età compresa fra tre e diciotto anni.

L'articolo 2 stabilisce che il modello del documento digitale unificato sia definito con il decreto del Ministro dell'interno previsto nell'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 10 cit., ai sensi del quale con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità tecniche di produzione, distribuzione, gestione e supporto all'utilizzo dello stesso documento.

L'articolo 3, al comma 1, stabilisce che il documento digitale unificato è rilasciato, su richiesta, ai cittadini italiani iscritti al Servizio Sanitario Nazionale, ai cittadini dell'Unione europea e ai cittadini stranieri residenti in Italia purché aventi diritto all'assistenza sanitaria erogata dal Servizio sanitario nazionale per un periodo non inferiore alla durata di validità prevista per la carta d'identità elettronica.

Il comma 2 precisa che, nei casi diversi da quelli di cui al comma 1, la carta di identità elettronica e la tessera sanitaria sono rilasciate su supporti distinti.

L'articolo 4, al comma 1, stabilisce che il documento digitale unificato può essere richiesto al comune di residenza o di dimora o all'autorità consolare competente, da coloro che non sono in possesso della carta di identità, o che abbiano il documento scaduto, ovvero nei casi di deterioramento, smarrimento o furto dello stesso.

Il comma 2 prevede, per i nuovi nati, la richiesta del documento al comune di residenza o di dimora nel corso del primo anno di vita.

Il comma 3 prevede la gratuità del rilascio, come disposta dal comma 3 bis dell'art. 10 cit., introdotto dall'art. 1, comma 2, lettera c), del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, disponendo espressamente la salvezza del pagamento dei diritti di cui all'articolo 291 del Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Tale ultima disposizione, nell'esentare la carta d'identità dalla tassa di bollo, autorizza i Comuni, all'atto del rilascio o del rinnovo, ad esigere, oltre ai diritti di segreteria, un diritto non superiore all'importo di lire diecimila, così determinato dall'art. 10, comma 12-ter del D.L. 18 gennaio 1993 n. 8, convertito in legge 19 marzo 1993, n. 68.

L'articolo 5 rinvia ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la disciplina dell'ampliamento delle utilizzazioni della carta d'identità elettronica, anche in relazione all'unificazione della stessa con la tessera sanitaria.

L'articolo 6 concerne le modifiche dei parametri della tessera sanitaria rese tecnicamente necessarie per la unificazione sul medesimo supporto della carta d'identità elettronica e della tessera sanitaria. A tale proposito viene previsto che il codice fiscale, attualmente recato nella tessera sanitaria anche in banda magnetica, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del decreto legge 30 giugno 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sia riportato, sul supporto fisico del documento digitale unificato, soltanto per esteso e nel codice a barre.

L'articolo 7 prevede che la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM), attualmente recata sul retro della tessera sanitaria, sia rilasciata su supporto distinto dal documento digitale unificato, secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 8, recante la clausola di invarianza finanziaria, stabilisce che le amministrazioni pubbliche coinvolte provvedono all'attuazione delle disposizioni del regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Regolamento recante disposizioni in materia di carta d'identità elettronica unificata alla tessera sanitaria, adottato ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e successive modificazioni."

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, come modificato dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in base al quale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è disposto anche progressivamente, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, l'ampliamento delle possibili utilizzazioni della carta d'identità elettronica anche in relazione all'unificazione sul medesimo supporto della carta d'identità elettronica con la tessera sanitaria, alle modifiche ai parametri della carta d'identità elettronica e della tessera sanitaria necessarie per l'unificazione delle stesse sul medesimo supporto, nonché al rilascio gratuito del documento unificato;

Visto l'articolo 3 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza";

Visti gli articoli 288, 289, 290, 291, 292, 293 e 294 del Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza";

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante "testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", ed in particolare l'articolo 34, commi 1 e 2, concernente l'assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "codice in materia di protezione dei dati personali";

Visto l'articolo 7-viciesima del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, recante "Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti".

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici", ed in particolare l'articolo 50, comma 1;

Visto il Regolamento comunitario di sicurezza sociale del 14 giugno 1971, n. 1408, ed in particolare l'articolo 22 che disciplina il diritto alle prestazioni sanitarie degli assicurati, ai sensi dell'articolo 1 del medesimo Regolamento, durante il soggiorno temporaneo in altro Stato membro;

Visto il Regolamento comunitario 29 aprile 2004, n. 883, ed in particolare l'articolo 19 che disciplina il diritto alle prestazioni sanitarie degli assistiti durante il soggiorno temporaneo in altro Stato membro;

sentita l'Agenzia per l'Italia digitale;

sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del...;

udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del...

su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica

**Adotta
il seguente regolamento**

**Articolo 1
"documento digitale unificato"**

1. Il documento digitale unificato contiene su di un unico supporto la carta d'identità elettronica e la tessera sanitaria.
2. Il documento digitale unificato ha la durata di validità prevista per la carta di identità dall'articolo 3, comma secondo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

**Articolo 2
"Caratteristiche del documento digitale unificato"**

1. Il modello del documento digitale unificato nonché le relative modalità tecniche di produzione, distribuzione, gestione e supporto all'utilizzo sono definite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, con il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, e limitatamente ai profili sanitari, con il Ministro della salute, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e successive modificazioni.

**Articolo 3
"Destinatari del documento digitale unificato"**

1. Il documento digitale unificato è rilasciato ai cittadini italiani iscritti al Servizio Sanitario Nazionale nonché ai cittadini dell'Unione europea e ai cittadini stranieri residenti in Italia ed aventi diritto all'assistenza sanitaria erogata dal Servizio sanitario nazionale per un periodo non inferiore alla durata prevista dall'articolo 1, comma 2, del presente decreto.
2. Nei casi diversi da quelli previsti dal comma 1 la carta di identità elettronica e la tessera sanitaria sono rilasciate su distinti supporti.

Articolo 4

"Rilascio del documento digitale unificato"

- 1 Il documento digitale unificato è richiesto al comune di residenza o di dimora o all'autorità consolare competente, in caso di mancato possesso della carta di identità ovvero a seguito della scadenza, deterioramento, smarrimento o furto della stessa.
- 2 Per i nuovi nati il documento digitale unificato è richiesto al comune di residenza o di dimora nel corso del primo anno di vita.
- 3 Il rilascio del documento digitale unificato è gratuito, salvo il pagamento dei diritti di cui all'articolo 291 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

Articolo 5

"Ampliamento delle possibili utilizzazioni della carta d'identità elettronica, unificata con la tessera sanitaria"

1. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale è disposto l'ampliamento delle possibili utilizzazioni della carta d'identità elettronica anche in relazione all'unificazione sul medesimo supporto della carta d'identità elettronica con la tessera sanitaria.

Articolo 6

"modifiche dei parametri della tessera sanitaria necessarie per l'unificazione della stessa con la carta d'identità elettronica"

1. Ai fini della unificazione sul medesimo supporto, della carta d'identità elettronica e della tessera sanitaria, il codice fiscale recato nella tessera sanitaria anche in banda magnetica, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del decreto legge 30 giugno 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è riportato sul supporto fisico del documento digitale unificato solo per esteso e nel codice a barre.

Articolo 7

"Rilascio della tessera europea di assicurazione malattia"

1. La tessera europea di assicurazione malattia è rilasciata su di un supporto distinto dal documento digitale unificato secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 8

"clausola di invarianza finanziaria"

1. Le amministrazioni pubbliche coinvolte provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a

legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana: È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.